



**Attività Produttive e Mercati**

**Ordinanza Sindacale N° 65**

## **IL SINDACO**

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, con la quale veniva “dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che il suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 interviene anche in materia tributaria con la sospensione di termini e adempimenti riferiti ai principali tributi erariali e non sempre immediatamente applicabili ai tributi comunali;

Preso atto che il Parlamento in data 24 aprile 2020 ha proceduto alla conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 08-04-2020;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Richiamata l'Ordinanza 28/2020 del Presidente della Regione Liguria del 10/5/2020 - ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 26 aprile 2020;

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 maggio 2020 recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

Richiamata l'Ordinanza 30/2020 del Presidente della Regione Liguria del 17/5/2020 - ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020;

Visto l'"Allegato 17" del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 maggio 2020 recante: "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

Preso atto che il punto 1 dell'Ordinanza 30/2020 del Presidente della Regione Liguria del 17/5/2020 dispone:

"di adottare sul territorio della Regione Liguria le «Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità, allegata e parte integrante del presente provvedimento";

VISTO l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34 del 25/5/2020;

PRESO atto che l'ordinanza del presidente della Regione Liguria n. 34 del 25/5/2020 recepisce le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22/5/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N° 38 del 13/4/2020 avente ad oggetto: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N° 49 del 4/5/2020 avente ad oggetto: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 – Mercati annonario, ortofrutticolo all'ingrosso, ambulanti, rionali e di quartiere. Mercato dei Fiori. "Farmer Market";

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n.54 del 18/5/2020 avente ad oggetto: sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;

Vista la comunicazione dell'Assessore alle attività produttive avente ad oggetto: revoca sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere inviata a tutte le associazioni di categoria dalla quale si evince quanto segue: "Facendo seguito alle Vostre richieste e all'incontro del giorno 19/5/2020, si comunica che le uniche soluzioni tecnicamente percorribili alla data odierna per revocare l'ordinanza sindacale n.54 del 18/5/2020, con la quale è disposta la sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere, sono:

- 1) lo spostamento del mercato ambulante bisettimanale nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto;
- 2 lo svolgimento del mercato ambulante bisettimanale nell'area tradizionale con riduzione del 50% del numero dei posteggi operando una rotazione tra gli operatori e tra le giornate del martedì e del sabato.";

Preso atto che le associazioni di categoria hanno riscontrato la comunicazione dell'Assessore alle attività produttive indicando quale soluzione più percorribile lo spostamento del mercato ambulante bisettimanale nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto;

Vista la comunicazione del dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI avente ad oggetto: revoca sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere, protocollo n. 36258 del 28/5/2020;

Preso atto che l'Assessore alle attività produttive e le associazioni di categoria hanno definito la procedura in data 29/5/2020;

Considerato che occorre superare la sospensione temporanea almeno del mercato ambulante bisettimanale consentendo almeno agli operatori titolari di posteggio di riprendere la propria attività;

Atteso che lo spostamento del mercato ambulante bisettimanale nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto comporta la redazione del piano safety and security e delle planimetrie;

Visto il piano safety and security e le planimetrie relative allo spostamento temporaneo e provvisorio del mercato ambulante bisettimanale nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto redatti dal tecnico incaricato;

Ritenuto di procedere in deroga dal vigente regolamento dei mercati allo spostamento temporaneo e provvisorio degli operatori titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto come da planimetria allegata;

Ritenuto di stabilire che:

gli operatori e gli "spuntisti" titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale possono accedere al posteggio assegnato nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto devono rispettare il piano safety and security redatto dal tecnico incaricato e collaborare alla realizzazione del medesimo

gli operatori titolari di due posteggi del mercato ambulante bisettimanale devono collocarsi nei posteggi uniti risultanti dalla planimetria redatta dal tecnico incaricato

è consentita l'operazione di spunta e non è considerata la presenza ai fini dei conteggi

è considerata l'assenza ai fini dei conteggi

non sono tenute valide le dimensioni dei posteggi riportate sulle concessioni del mercato ambulante bisettimanale

non si applica per quanto derogato dall'ordinanza del sindaco il vigente regolamento dei mercati

non è consentita la vendita di merce usata

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di montaggio entro le ore 7.30

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto possono accedere al posteggio assegnato con il veicolo secondo le prescrizioni del piano safety and security redatto dal tecnico incaricato

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di smontaggio entro le ore 14.30 nella giornata di martedì ed entro le ore 15.00 nella giornata di sabato;

la vendita è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nella giornata di martedì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato;

non è dovuto il canone di concessione e la tosap per i posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto mentre è dovuta la tari;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";  
Dato atto che la presente sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 62 del 29/05/2020 avente pari oggetto;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Segretario Generale – dott. Tommaso La Mendola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza:

1) di procedere in deroga dal vigente regolamento dei mercati allo spostamento temporaneo e provvisorio degli operatori titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto come da planimetria allegata;

2) di stabilire che

gli operatori e gli "spuntisti" titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale possono accedere al posteggio assegnato nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto devono rispettare il piano safety and security redatto dal tecnico incaricato e collaborare alla realizzazione del medesimo

gli operatori titolari di due posteggi del mercato ambulante bisettimanale devono collocarsi nei posteggi uniti risultanti dalla planimetria redatta dal tecnico incaricato

è consentita l'operazione di spunta ed è considerata la presenza ai fini dei conteggi

è considerata l'assenza ai fini dei conteggi

non sono tenute valide le dimensioni dei posteggi riportate sulle concessioni del mercato ambulante bisettimanale

non si applica per quanto derogato dall'ordinanza del sindaco il vigente regolamento dei mercati

non è consentita la vendita di merce usata

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di montaggio entro le ore 7.30

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto possono accedere al posteggio assegnato con il veicolo secondo le prescrizioni del piano safety and security redatto dal tecnico incaricato

gli operatori ricollocati nei posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto devono completare le operazioni di smontaggio entro le ore 14.30 nella giornata di martedì ed entro le ore 15.00 nella giornata di sabato;

la vendita è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nella giornata di martedì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato;

non è dovuto il canone di concessione e la tosap per i posteggi assegnati nell'area lungomare Italo Calvino / piazzale Carlo Dapporto mentre è dovuta la tari;

3) è confermata la sospensione dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere, ad eccezione degli operatori autorizzati per i mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere individuati dalla presente ordinanza, indicati nell'elenco conservato agli atti, ai quali è consentito di esercitare l'attività di vendita su area pubblica come segue:

- 2 operatori con autorizzazione per il mercato rionale San Martino:

al mercato rionale San Martino nelle giornate di martedì e sabato con orario dalle 6.00 alle 13.30

- 1 operatore con autorizzazione per il mercato rionale Foce:

al mercato rionale Foce nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario dalle 6.00 alle 13.30;

4) è consentito agli operatori indicati nell'elenco conservato agli atti di esercitare l'attività di vendita di generi alimentari a km 0 "Farmer Market" sulla pista ciclabile (all'altezza di corso O.Raimondo/via Fiume) su concessione di Area24 il sabato con orario dalle 6.00 alle 14.30;

5) nello svolgimento delle attività consentite dalla presente ordinanza vanno rispettate le misure indicate nell'"Allegato 17" del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 maggio 2020 recante: "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

6) nello svolgimento delle attività consentite dalla presente ordinanza vanno rispettate le misure indicate nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22/5/2020 Allegate e recepisce dall'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34 del 25/5/2020;

7) per quanto non diversamente disposto di confermare l'Ordinanza Sindacale N° 49 del 4/5/2020 avente ad oggetto: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 – Mercati annonario, ortofrutticolo all'ingrosso, ambulanti, rionali e di quartiere. Mercato dei Fiori. "Farmer Market", nonché nell'ordinanza del Sindaco n.54 del 18/5/2020 avente ad oggetto: sospensione temporanea dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;

#### **DISPONE che**

la presente ordinanza:

- venga trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);

- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
  - venga trasmessa ad Area24 S.p.A.;
  - venga comunicata alle associazioni di categoria già interessate dalla comunicazione del dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI protocollo n. 36258 del 28/5/2020;
  - venga comunicata ai soggetti interessati;
- Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;

I dipendenti del servizio mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione delle misure stabilite dalla presente ordinanza;

#### **AVVERTE CHE**

salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo;

avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO  
Alberto Biancheri